

In G.U. il decreto, in vigore dal 24 marzo, con le istruzioni per il Programma triennale

Lavori, la priorità è ricostruire Oltre che completare le opere pubbliche incompiute

DI ANDREA MASCOLINI

Priorità massima alla ricostruzione conseguente a calamità naturali e al completamento delle opere pubbliche incompiute.

È questo l'indirizzo dato alle amministrazioni che dovranno predisporre la programmazione triennale dei lavori pubblici in base al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 che entrerà in vigore il 24 marzo 2018.

Il provvedimento, composto da due allegati, è uno dei 64 che attuano il codice dei contratti pubblici (in particolare si attua l'articolo 21, comma 8 del codice dei contratti pubblici) e costituirà il modello di riferimento per le amministrazioni che, a decorrere dal 24 marzo 2018, data di entrata in vigore del testo, dovranno procedere alla adozione del programma triennale dei lavori pubblici e degli altri atti programmatici da esso disciplinati.

Le schede dei modelli da seguire per la programmazione triennale dei lavori (a decorrere dal periodo 2019-2021) sono costituite da sei parti:

- quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei

lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

- elenco delle opere pubbliche incompiute;

- elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice dei contratti pubblici, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta e con l'indicazione dei lavori ritenuti «complessi»;

- elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

- lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

- elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale.

Nel programma triennale dei lavori pubblici, che deve comunque indicare le priorità, può essere inserito un lavoro anche limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del codice appalti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

Importante notare che devono avere la priorità i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute, di manutenzione, di recupero

del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Il programma triennale è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati (escludendo i lavori con procedura di affidamento già in corso); i programmi saranno anche modificabili nel corso dell'anno in caso di cancellazione di lavori già previsti nell'elenco annuale (o aggiunta di lavori o anticipazione della realizzazione di lavori).

Per forniture e servizi andrà invece compilato Per la programmazione 2019-2020) il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al decreto.

Il decreto n. 14 abroga il provvedimento del 24 ottobre 2014 che rimarrà in vigore fino al 24 marzo 2018.

